

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 27/05/2025

FATTO

Il cliente afferma:

- di avere stipulato con l'intermediario convenuto, in data 31/10/22, il contratto di prestito finalizzato n. *913;
- il TAEG indicato in contratto (10,82%) è errato e inferiore a quello effettivo;
- il TAEG è null'altro che il costo totale del credito, espresso in forma percentuale, su base annua, come ha chiarito la Commissione Europea nelle "linee guida" sull'applicazione della direttiva 2008/48/CE;
- a voler considerare la polizza come obbligatoria, e dunque inserendo il relativo premio (per € 1.567,38) tra i costi posti alla base del Costo Totale del Credito, la misura del TAEG effettivo ammonta al 12,52%; assumendo la natura facoltativa della polizza, in ogni caso il TAEG effettivo risulterebbe pari all'11,50% - e dunque superiore alla misura rappresentata in contratto - in quanto pur dovendo escludere il premio dalla base di calcolo del Costo totale del Credito, non possono invece essere espunti gli interessi passivi (€ 785,63) calcolati sul premio stesso, trattandosi di onere finanziato.

Risulta inoltre indicata una misura errata dell'Importo Totale del Credito, quale somma degli importi messi a disposizione del cliente in quanto l'indicatore in oggetto non deve comprendere il costo della polizza, che deve invece essere conteggiata nel diverso

indicatore del Costo Totale del Credito. L'errata indicazione del TAEG è da valutare ai sensi dell'art.125-*bis* del TUB commi 6 e 7 (che prevede in questi casi di eguagliare il TAEG al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei 12 mesi antecedenti la stipula dell'operazione) e ai sensi dell'art. 117 comma 7 del TUB (che prevede la nullità delle clausole in caso di applicazione di tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pattuiti).

Chiede sia dichiarata la nullità della clausola relativa al TAEG e conseguentemente condannato l'intermediario alle somme corrisposte in eccedenza

Nelle controdeduzioni, l'intermediario eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancata corrispondenza con il reclamo preventivo. Precisa in proposito che in sede di reclamo il ricorrente si limitava ad affermare la natura obbligatoria della polizza CPI e la sua mancata inclusione nel TAEG; con il ricorso, invece, il cliente ha introdotto nuovi conteggi volti a contestare la legittimità del TAEG, sul presupposto della natura facoltativa della polizza. Nel merito, quanto alla natura della polizza CPI, segnala che all'art. 20 delle condizioni generali di contratto era indicata espressamente la facoltatività della stessa e tale clausola è stata specificamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c.; anche nel fascicolo informativo della polizza era chiaramente indicata la natura facoltativa della copertura offerta.

Afferma di avere offerto prova del carattere facoltativo della polizza, in quanto nel modulo IEBCC è riportato in via comparativa una diversa misura del TAEG che include l'importo della polizza facoltativa (pari al 12.53%); inoltre, la facoltatività della polizza assicurativa risulta comprovata dal fatto che sono stati stipulati nel periodo di riferimento (ottobre/novembre 2022) almeno due contratti con condizioni economiche simili, in assenza di polizza assicurativa, con soggetti aventi la medesima classe di merito creditizio del cliente. Quanto alle ulteriori deduzioni relative all'inclusione dei costi contrattuali nel Costo Totale del Credito, la documentazione informativa precontrattuale indica chiaramente la misura del TAEG comprensivo di polizza, nonché un importo totale del credito pari a € 27.390,38, che *"include i costi relativi alle assicurazioni/servizi accessori facoltativi finanziati"*.

Chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato nel merito.

Il ricorrente replica, quanto all'eccezione preliminare, che le contestazioni spese con reclamo e con ricorso riguardavano errori di prospettazione dei costi nel Modulo SECCI, sulla base dei quali si fonda la contestazione dell'errata indicazione del TAEG in entrambi gli atti difensivi; le allegazioni difensive spese con il ricorso sono esclusivamente degli approfondimenti analitici volti a rappresentare compiutamente le ragioni delle difformità rilevate già in sede di reclamo.

Nel merito, contesta l'indicazione di un importo totale del credito come esposto contrattualmente (€ 27.390,38), in quanto sia la CGUE sia la giurisprudenza ABF hanno specificato come tale indice deve includere tutte le somme messe a disposizione del cliente, al netto degli interessi e dei costi finanziati, e dunque risulta erronea l'inclusione del premio assicurativo all'interno della sua base di calcolo. Quanto alla quantificazione del Costo Totale del Credito, essa dipende dalla qualificazione che il Collegio farà della polizza come facoltativa o obbligatoria: nel primo caso sarà comprensiva del premio assicurativo, nel secondo dei soli interessi maturati sul premio stesso.

Insiste per l'accoglimento del ricorso.

In sede di controrepliche, l'intermediario ribadisce le eccezioni di merito già svolte in sede di controdeduzioni e insiste per l'inammissibilità o, in via subordinata, il rigetto nel merito del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio ritiene fondata l'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario con riguardo alla mancata corrispondenza tra ricorso e preventivo reclamo.

Il ricorso, infatti, *“deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo”* (§ 1, sez. VI, disp. ABF), deve, cioè, esibire una tendenziale identità rispetto alle richieste formulate con il reclamo e contenere i medesimi elementi, di fatto e di diritto. Solo la simmetria tra reclamo e ricorso garantisce che l'intermediario sia stato posto preventivamente a conoscenza della lagnanza del cliente e quindi nella possibilità concreta di risolvere bonariamente la questione insorta (Collegio di Coordinamento, decisione n. 7716/2017; Collegio di Palermo, decisione n. 1259/2023).

Nel caso in esame, il reclamo – nel quale il ricorrente si limitava ad indicare un TAEG effettivo del 12,52%, svolgendo un'unica ipotesi di calcolo alternativa - muove dal presupposto del carattere obbligatorio della polizza assicurativa, la quale avrebbe dovuto essere perciò inclusa nel “costo totale del credito”, quale base di calcolo del TAEG.

Diversamente, in sede di ricorso, oltre a rinunciare indirettamente alle contestazioni relative alla mancata informativa precontrattuale relativa ai servizi accessori svolte in sede di reclamo, il cliente introduce un'ulteriore deduzione difensiva intorno alla difformità dal TAEG effettivo, affermando che, anche a voler considerare facoltativa la polizza CPI, il TAEG sarebbe comunque superiore a quello recato in contratto, dal momento che il CTC dovrebbe comunque comprendere gli interessi passivi calcolati sul premio della polizza, onere accessorio finanziato.

Il cliente, dunque, svolge deduzioni in parte contraddittorie rispetto a quelle avanzate negli atti di interlocuzione preliminare, elaborando un nuovo prospetto di calcolo del TAEG, che tiene conto degli interessi passivi generati dalla polizza ma esclude il relativo premio dal CTC, sull'assunto della facoltatività della polizza medesima.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA